



tax news

 UHY Italy provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati Stprl, UHY Bompani Srl, FiderConsult Srl are all members of UHY Italy

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81
00144 Roma
Tel. +39 06 591.74.69
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2
20145 Milano
Tel. +39 02 480.12.534
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 26
50132 Firenze
Tel. +39 055 234.79.02
Fax +39 055 234.79.09

www.uhyitaly.com
info@uhyitaly.com

We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible. However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.

Oggetto: novità tributarie introdotte dalla legge di Stabilità 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n. 205)

La legge di Stabilità 2018 ha introdotto rilevanti novità in materia fiscale. Di seguito iniziamo l'illustrazione di alcune di queste principali novità di interesse per le imprese.

1. Rinvio al 2019 dell'aumento IVA

La legge in commento ha nuovamente bloccato il previsto aumento delle aliquote IVA, che sarebbero dovute entrare in vigore dal 1° gennaio 2018. Le aliquote del 22% (ordinaria) e del 10% (ridotta) sono quindi confermate per il 2018. Per gli anni successivi resta confermato l'aumento graduale, per cui l'aliquota IVA del 10% aumenterà all'11,5% nel 2019 e al 13% nel 2020, mentre l'aliquota IVA ordinaria andrà al 24,2% nel 2019; 24,9% nel 2020 e 25% nel 2021, salvo future ulteriori sterilizzazioni.

2. Agevolazioni per gli investimenti: proroga del cosiddetto "super-ammortamento"

La Legge di Stabilità 2018 ha prorogato i termini per fruire del super-ammortamento, limitando al 30% (in precedenza era il 40%) la percentuale di maggiorazione del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Sono stati esclusi dall'agevolazione i mezzi di trasporto utilizzati esclusivamente quali beni strumentali nell'attività propria dell'impresa (si tratta dei beni di cui all'art. 164, comma 1, del TUIR, come quelli delle società di noleggio e delle autoscuole, ovvero ad uso pubblico, quali i taxi, mentre il super ammortamento continua a spettare per i mezzi di trasporto "pesanti": in sostanza gli autocarri).

I mezzi di trasporto a deducibilità limitata (inclusi quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta) erano e restano esclusi dall'agevolazione.

In particolare, la proroga è stata estesa alle acquisizioni effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, oppure, fino al 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La precedente disciplina, che prevedeva la percentuale di maggiorazione del 40%, senza la nuova limitazione introdotta per i mezzi di trasporto, resta applicabile agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, nonché a quelli per i quali la sussistenza della competenza fiscale si sia verificata tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Continuano ad essere esclusi dal beneficio del super-ammortamento:

- gli investimenti in beni materiali strumentali con coefficienti fiscali di ammortamento inferiori al 6,5%;
- gli investimenti in fabbricati e costruzioni;
- gli investimenti nei particolari beni di cui all'allegato n. 3 della legge n.208/2015 (tra i quali rientra il materiale rotabile e ferroviario).

3. Agevolazioni per gli investimenti: proroga del cosiddetto "iper-ammortamento" per l'Industria 4.0

E' stato prorogato anche il cosiddetto iper-ammortamento, agevolazione finalizzata a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0" e che riguarda sostanzialmente l'automatizzazione ed interconnessione dei processi industriali, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi nell'allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016).

Si rammenta che l'iper ammortamento prevede la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei predetti beni ad alto contenuto tecnologico (funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il paradigma "Industria 4.0") e la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali (software), funzionali anch'essi a "Industria 4.0" (si tratta dei beni ricompresi nell'allegato B alla citata Legge n. 232/2016).

La proroga dispone quindi che l'iper-ammortamento si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Si rammenta che non è sufficiente che l'investimento sia stato effettuato nel periodo di vigenza dell'agevolazione, ma è anche necessario che il bene sia entrato in funzione e che si sia realizzata l'interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Al fine di evitare che l'agevolazione in commento interferisca con le scelte di investimento delle imprese, la nuova norma consente, inoltre, di continuare a fruire dell'iper-ammortamento anche se i beni originariamente agevolati sono sostituiti con altri (senza che scatti la revoca dell'agevolazione), purché i nuovi beni possiedano caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A o B alla Legge n. 232/2016. La sostituzione del bene originario deve avvenire nello stesso periodo d'imposta del realizzo.

L'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene (tali da includerlo negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge di Bilancio 2017) ed il requisito dell'interconnessione dovranno

essere attestati secondo le note regole di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 232/2016: in sostanza, anche in tal caso, il contribuente deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore ad euro 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o da un ente di certificazione accreditato.

Nel caso in cui l'investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, è previsto che il beneficio prosegua per le quote residue fino a concorrenza del minor costo del nuovo investimento.

E' stato inoltre ampliato il novero dei beni immateriali agevolabili, di cui al citato allegato B alla legge n. 232/2016, con l'aggiunta delle seguenti voci:

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

4. Abrogazione della scheda carburante

La legge di Stabilità 2018 ha disposto, a partire dal 1° luglio 2018, la soppressione dell'utilizzo della scheda carburante, disponendo che gli acquisti del carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA, devono essere documentati con la fattura elettronica.

E' stato, inoltre, previsto che, ai fini della deducibilità del relativo costo e della detraibilità dell'IVA, dal 1° luglio 2018 gli acquisti di carburante dovranno essere esclusivamente effettuati mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione dei rapporti all'anagrafe tributaria.

5. Pay-back nel settore farmaceutico

La legge in commento ha introdotto alcune regole finalizzate a chiarire ed uniformare il trattamento ai fini IVA dei versamenti che le aziende farmaceutiche devono effettuare nell'ipotesi di sfioramento del tetto di spesa dei farmaci dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale (si tratta del cosiddetto "pay-back").

In sostanza, dal primo gennaio 2018, le aziende farmaceutiche sono autorizzate a detrarre l'IVA sugli importi che devono pagare ai fini del contenimento della spesa farmaceutica a carico del Servizio Sanitario Nazionale. E' stato previsto che il diritto alla detrazione si origina nel momento in cui sono effettuati i predetti versamenti. Ai fini IRES ed IRAP, i costi relativi ai versamenti sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale tali versamenti sono effettuati. In funzione delle tipologie di pay-back cui sono tenute le imprese farmaceutiche la norma stabilisce adempimenti e modalità specifiche.

6. Modalità di pagamento delle retribuzioni

La legge in commento ha disposto, a partire dal 1° luglio 2018, il divieto di pagare in contanti al lavoratore le retribuzioni o i relativi anticipi, a prescindere dalla tipologia di rapporto instaurato, pena una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

Il predetto divieto si applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ad ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge n. 142/2001. E' stato previsto, inoltre, che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Pertanto, la corresponsione delle retribuzioni dovrà avvenire esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Le predette disposizioni non si applicano:

- ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- ai rapporti di lavoro domestico, di cui alla legge di tutela 2 aprile 1958, n. 339, e a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

7. Estensione della fattura elettronica dal 2019

La legge in commento, ha stabilito che, al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, le fatture relative alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi, effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e le relative variazioni, sono emesse esclusivamente in modalità elettroniche, utilizzando il Sistema di Interscambio. Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica si applica alle fatture emesse dal 1° gennaio 2019. E' stato previsto, inoltre, che gli operatori economici, per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, possano avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

La nuova norma stabilisce espressamente che, in caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle elettroniche, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In tal caso, il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio: in sostanza, se essi non hanno ricevuto la fattura elettronica, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, devono autofatturarsi, previo pagamento dell'IVA, entro il trentesimo giorno successivo.

Secondo le nuove regole, le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, mentre una copia della fattura elettronica, ovvero

in formato analogico, sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. Sarà in ogni caso facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica della fattura o a quella in formato analogico.

Sono esonerati dalle predette disposizioni soggetti passivi "minimi" che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e quelli che applicano il regime forfettario, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'approfondimento delle novità in tema di fattura elettronica sarà oggetto di una prossima Taxnews.

25 gennaio 2018



Visitate il nostro sito web:
<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:
info@uhyitaly.com